

SINTESI DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONE EMILIA ROMAGNA RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA

É entrata in vigore il 1° gennaio 2014 la Legge Regionale relativa alla "Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica" (n. 4 del 24 maggio 2013), che disciplina le modalità e i requisiti di partecipazione degli hobbisti ai mercatini.

Si rileva in particolare l'introduzione dell'art. 7 bis nella LR 12 del 1999:

Art. 7


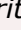

Introduzione dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 12 del 1999

1.

Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Hobbisti

- 1.** Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).
- 2.** Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998](#) . E' fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla [legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12](#) (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
- 3.** Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010](#) , per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione.
- 4.** La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'[articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010](#) , il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
- 5.** Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
- 6.** Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
- 7.** I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.
- 8.** I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al

commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.

9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998](#) ^④, e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998](#) ^④. Si applicano altresì le disposizioni dell'[articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'[articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6](#)).
12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
 - a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
 - c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'[articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi."

Importante anche l'Art. 10:

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa, tramite la commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
 - a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna;
 - b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
 - c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente dell'Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell'assessore competente, un'apposita relazione.

La DGR 844 del 2013 interviene sulla materia stabilendo:

- 1) di approvare l'allegato A), parte integrante della presente deliberazione, contenente il facsimile del tesserino identificativo che gli hobbisti devono esporre durante le manifestazioni a cui partecipano (immagine a lato);
- 2) di approvare l'allegato B), parte integrante della presente deliberazione, contenente la modulistica che gli hobbisti devono presentare ai Comuni competenti per il rilascio del tesserino, prevedendo che eventuali modifiche alla suddetta modulistica potranno essere approvate con determinazione del dirigente regionale competente;

Regione Emilia-Romagna

COMUNE DI _____

TESSERINO HOBBISTA ANNO _____
(legge regionale 12/1999, art. 7bis)

FOTO
TESSERA
(infilare a tutto
del Comune)

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

RESIDENZA (via, nr civico, Comune, Provincia) _____

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da validare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Il tesserino non è cedibile o trasferibile, ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo (art. 7bis, comma, 5, della L.r. 12/1999). L'hobbista non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio dell'attività (art. 7bis, comma, 6, della L.r. 12/1999).

Data di rilascio _____
(Il presente tesserino ha validità di un anno dalla data del suo rilascio)

Il Responsabile
(Timbro e firma)

- 3) di stabilire che i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicano alla Regione, anche ai fini delle attività svolte nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio:
 - a) l'elenco degli hobbisti partecipanti a ciascuna manifestazione, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;
 - b) l'elenco dei mercatini degli hobbisti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, di denominazione, ubicazione, natura dell'area di svolgimento (pubblica o privata), tipo di gestione (diretta o affidata a soggetti terzi), numero di giornate di svolgimento, numero e superficie complessive dei posteggi riservati agli hobbisti e di quelli riservati agli operatori commerciali professionali;
 - c) l'elenco degli hobbisti a cui è stato rilasciato il tesserino, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale; Nell'anno 2013 è richiesta la comunicazione dei soli dati di cui alla precedente lettera b), da eseguirsi entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno. Nell'anno 2014 è richiesta la comunicazione dei dati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno. Le comunicazioni verranno trasmesse tramite posta elettronica, ovvero altre modalità, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.

La Regione potrà inoltre richiedere di integrare le informazioni sopra indicate con altre che si rendessero opportune ai fini della relazione di cui al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 4/2013, ovvero dell'attività dell'Osservatorio

La DGR 2065 del 2013 stabilisce:

- 1) che non rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 844/2013, in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti, i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- 2) di assegnare ai Comuni un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione per l'adeguamento dei propri atti amministrativi, **fermo restando il termine del 01 gennaio 2014**, conseguente all'indicazione contenuta nell'articolo 11 della legge regionale 4/2013, per quanto riguarda le modalità e i requisiti di partecipazione degli hobbisti ai mercatini degli hobbisti.